

## TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del bilancio passivo della marineria, per la spedizione d'Oriente — Si approva l'articolo proposto nella seduta di ieri dal deputato Di Revel — Sono pure adottati i quattro articoli del progetto di legge pel bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856 — Votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge — Relazioni sopra petizioni — Istanze del deputato Asproni su quella concernente il comune di Oschiri, e del deputato Moia per quella riguardante gli Israeliti, e risposte del ministro dell'interno — Proposizione del deputato Despine sulla petizione della vedova Lencisa per una pensione — È oppugnata dal ministro dell'interno e dai deputati Valerio e Mellana — Osservazioni dei deputati Di Revel e Della Motta — Repliche — Sono approvate sulla medesima le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno — Relazione sopra altre petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**SARACCO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di una petizione:

6059. Il Consiglio delegato della città di Valenza, premesse alcune considerazioni sul progetto di legge pel riordinamento dei diritti di gabella, invita la Camera ad apportarvi quelle modificazioni che crederà opportune ad evitare gl'inconvenienti che accenna.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO STRAORDINARIO DELLA SPEDIZIONE IN ORIENTE PER LA MARINERIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del bilancio straordinario della spedizione in Oriente per la parte concernente il dicastero della marina.

Il deputato Di Revel ed il deputato Torelli avevano proposto questo articolo:

« Dal bilancio ordinario della marina per l'anno 1856 sarà eliminata una somma di lire 1,004,662 ripartitamente sulle categorie di spese che fanno duplicazione col presente bilancio, e ciò a seguito di conteggio che sarà approvato con decreto reale. »

Il ministro di guerra e marina ha la parola.

**DURANDO**, ministro della guerra e marina. Ieri io aveva espresso qualche dubbio sulla convenienza di accettare, per parte del Ministero, questo emendamento; oggi però, avendo fatto riveder meglio i conti, credo che si possa accettare senza gravi inconvenienti. Forse in qualche eventualità della guerra alcuna di queste categorie potrebbe essere deficiente, ma in questo caso si potranno chiedere crediti suppletivi.

Io dunque dichiaro di accettare la riduzione proposta dall'onorevole deputato Di Revel.

**QUAGLIA**, relatore. La Commissione pure aderisce alla proposta fatta dal deputato Di Revel.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'articolo, che resta preliminare...

**DURANDO**, ministro della guerra e marina. Resta preliminare, perchè, adottandosi quest'articolo, le categorie rimangono invariate. La sede di questo articolo evidentemente è nella legge generale, ma conviene votarlo prima, per terminare una tale questione.

**PRESIDENTE.** S'intende che si porrà dopo le categorie del bilancio della marina, e farà parte della legge con cui si approva il bilancio.

Metto dunque ai voti l'articolo proposto dal deputato Di Revel.

(La Camera approva.)

Il Ministero accetta le riduzioni proposte dalla Commissione?

**DURANDO**, ministro della guerra e marina. Avendo accettato un milione di riduzione, mantengo le categorie proposte dal Governo.

**PRESIDENTE.** Passeremo alle categorie, come sono proposte dal Ministero.

Categoria A. *Commissariato generale di marina*, proposta dal Ministero in lire 44,500.

(È approvata, come pure le seguenti, senza discussione.)

Categoria B. *Paghe del personale*, lire 1,644,543 28.

Categoria C. *Spese e supplementi di bordo*, lire 2,044,841 40.

Categoria D. *Noli e trasporti*, lire 370,000.

Categoria E. *Pane e viveri*, lire 2,132,000.

Categoria F. *Materiale*, lire 3,607,500.

Categoria G. *Acquisto di bastimenti*, lire 1,533,375.

E così questo bilancio resta fissato nella somma totale di lire 11,376,401 68.

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione del bilancio totale straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856.

« Art. 1. Il bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856 è approvato nella somma di lire 74,239,532 68, ripartita in conformità delle tabelle A e B, unite alla presente legge pei servizi dei Ministeri di guerra e marina. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Le spese della spedizione d'Oriente non seguono

il corso dell'esercizio, ma sono prosecutive sino al termine della guerra. Se ne sottoporrà al Parlamento un conto speciale, da approvarsi con legge speciale. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Il riparto delle somme assegnate ai rispettivi servizi della guerra e della marina, ed indicate nelle tabelle A e B, potrà essere modificato da un decreto reale da emanarsi sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello della guerra e della marina. »

Prima delle parole « da un decreto reale, » la Commissione aggiungerebbe queste altre « ristrettivamente in ciascuna delle dette tabelle. »

**DURANDO**, ministro della guerra e marina. Acconsento.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'articolo 3 con quest'aggiunta.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Le provviste ed i contratti relativi alla guerra potranno farsi ad economia od a trattativa privata; dovrà però il ministro giustificare al Consiglio di Stato il modo col quale saranno stati operati. »

La Commissione proporrebbe di togliere le parole « dovrà il ministro, » ecc.

**DURANDO**, ministro della guerra e marina. Aderisco.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'articolo con questa variazione.

(La Camera approva.)

A questo punto s'inserirà l'articolo proposto dal deputato Di Revel, che sarà il quinto. Si procede allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	104
Maggioranza . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	86
Voti contrari . . . . .	18

(La Camera adotta.)

**RELAZIONE DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno porta la relazione di petizioni. Io debbo dapprima pregare gli uffici che fossero impegnati nella discussione di qualche legge di lunga lena, come quella dell'istruzione pubblica, di voler anteporre alla medesima quelle altre leggi che portano più brevi esami e che si possono spedire senza recare grave incaglio per lo studio delle suddette leggi; questo agevolerebbe i lavori della Camera.

Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

**BIANCHERI**, relatore. Colle petizioni 5440, 5454, 5457, 5463, 5467, il Consiglio comunale di Ploaghe (provincia di Sassari) e molti individui del comune di Codrongianus (provincia di Sassari) e vari sindaci, consiglieri ed abitanti della provincia di Alghero, reclamano affinché la linea stradale che da Sassari deve mettere a Tempio, venga fissata nella direzione di questi comuni, e non per quella di Osilo, Nulvi e Martis, e ciò per ragioni: 1° di economia, inquantochè da quanto espongono i reclamanti, lo Stato verrebbe a risparmiare una somma assai rilevante; 2° per le circostanze topografiche che stanno in favore della loro domanda; 3° perchè la direzione della strada resta più centrale.

La Commissione delle petizioni è dispiacente di non poter

emettere un giudizio sui reclami dei petenti; considerando però che vi è utilità che l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici abbia cognizione dei reclami di questi petenti, affinché li abbia in considerazione, vi propone l'invio della petizione al signor ministro dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

(Comune d'Oschiri — Stato d'assedio.)

**BIANCHERI**, relatore. Colla petizione 5917 il Consiglio delegato del comune di Oschiri reclama contro lo stato d'assedio che fu imposto a quel comune col decreto reale 9 aprile 1855.

La Commissione, ritenuto che quello stato eccezionale di cose è da lungo tempo cessato, vi propone di passare all'ordine del giorno.

**ASPRONI**. Domando la parola.

Io dirigo due domande al signor ministro dell'interno:

1° Se questo stato d'assedio è stato rievocato con decreto reale come fu imposto;

2° A carico di chi sono andate le spese di questo stato d'assedio.

**RATTAZZI**, ministro dell'interno. Mi duole che, non credendo fosse oggi riferita questa petizione, dietro quanto me ne aveva detto ieri l'onorevole relatore da me espressamente interpellato, non ho portato alla Camera le carte relative a questa pratica onde dare tutti gli schiarimenti necessari. Ora però che si è riferita, pregherei la Camera o a darmi tempo di mandarle a prendere, o a fissare questa discussione a un altro giorno, per esempio a lunedì, perchè non ho nessuna difficoltà di far conoscere quanto si è fatto, e le ragioni che indussero il Governo a prendere questo provvedimento.

**VALERIO**. Lunedì.

**BIANCHERI**, relatore. M'incumbe di dichiarare che, essendomi fatto obbligo di comunicare alla Commissione le parole che il signor ministro mi aveva dette particolarmente, che cioè fosse meglio riferire un altro giorno questa petizione, essa volle che si riferisse oggi, perchè, essendo quello stato di cose cessato, suppose che non vi sarebbero stati reclami in proposito.

**PRESIDENTE**. Mi pare che si potrebbe accettare l'offerta del signor ministro, e discutere dentr'oggi questa petizione; altrimenti non credo che vi sia un sufficiente numero di relazioni preparate per protrarre molto la seduta.

**ASPRONI**. Io credo necessario che si faccia la maggior luce sopra questa cosa. Importa al Ministero, importa alla Camera, importa al paese. Si sa che lo stato d'assedio di Oschiri ha fornito argomento ad animate e severe polemiche, ha dato argomento a serie e giuste critiche, ha fatto oggetto di una protesta sottoscritta da quasi tutti i deputati dell'isola.

È bene, è giusto che l'opinione pubblica giudichi, e che la Camera conosca da qual lato stava la ragione. Epperò approvo ed appoggio che si rimandi ad altro giorno la discussione di questa grave ed importantissima petizione degli Oschiresi.

**RATTAZZI**, ministro dell'interno. Io non ho nessuna difficoltà, anzi sono io stesso che domando di dare tutte le spiegazioni che sono opportune; soltanto prego la Camera di darmi tempo per poter avere tutte le carte sott'occhio.

Il signor relatore ha detto che io aveva osservato che questa petizione non si doveva più riferire. Io ho semplicemente domandato al relatore se la petizione era contraria allo stato

di assedio, oppure se era unicamente ristretta a chiedere la revocazione del medesimo. Egli mi ha risposto che la petizione era diretta unicamente a chiedere la revocazione dello stato d'assedio, ed allora ho osservato che era inutile, perchè lo stato d'assedio è stato da lungo tempo rivotato, nè credeva più essere il caso di fare in preposito una discussione dinanzi alla Camera. Che se la Camera lo stima conveniente, io non ho nessuna difficoltà, anzi desidero di dare tutti quegli schiarimenti che sono relativi a quest'oggetto.

**VALERIO.** Io appoggio la proposta del signor ministro dell'interno affinchè questa questione sia rimandata a lunedì, perchè possa essere una discussione compiuta e che tutti possano conoscere la verità, la quale deve emanare dal dibattito stesso. All'incontro, una discussione improvvisata potrebbe dar luogo a risultamenti contrari a quelli che debbono desiderare tutti quelli che, anzitutto, debbono amare la verità, come quella che dovrebbe essere la guida del Governo parlamentare.

**PRESIDENTE.** La discussione può benissimo rimandarsi a lunedì; ma debbo osservare, quanto all'asserzione che questa sarebbe una discussione improvvisata, che l'elenco delle petizioni, la cui relazione trovasi in pronto, è stato distribuito sin da alcuni giorni.

**BIANCHERI, relatore.** Colla petizione 5926 Salomone Ottolenghi, d'Alessandria, espone che nel mese di maggio 1848 ha trasferito il suo domicilio dalla città d'Acqui a quella d'Alessandria, colle formole volute dalla legge, ed avvertendo le Università israelitiche d'Acqui, Casale ed Alessandria, che, in conseguenza di questo fatto, egli credevasi in diritto di non dover più sottostare alla parte delle imposte che vengono stabilite dalle Università israelitiche di quella città, ma che, contro la sua aspettazione, egli vi fu sottoposto; che sollevatosi perciò un conflitto dinanzi al tribunali, egli venne condannato.

Il petente reclama pertanto contro quella disposizione che emana dal decreto 1° gennaio 1838, e si dirige alla Camera perchè voglia provocare dal Governo una legge, la quale faccia cessare quegli sconci di cui muove querela.

La vostra Commissione, esaminata la domanda del petente, m'incarica di proporre il rinvio al signor ministro dell'interno, affinchè voglia quanto prima, presentare una legge che provveda ai vari casi accennati dall'esponente, riguardo alle Università israelitiche dello Stato.

**MOIA.** Questa petizione fu da me presentata alla Camera in una delle ultime sedute della Sessione scorsa. Allora veramente io chiedeva che venisse riferita d'urgenza, non già perchè credessi che essa potesse ancora venir riferita in quella Sessione, ma unicamente per eccitare il signor ministro dell'interno a presentare un progetto di legge inteso a regolare questa materia.

Il signor ministro mi disse allora che avrebbe studiata questa materia, e che nella prossima Sessione, in questa che trovavasi già ora assai inoltrata, avrebbe presentato un progetto di legge in proposito. Questa sua promessa non venne finora adempita, ed è perciò che io vorrei rinnovare quegli eccitamenti al signor ministro.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Non solo è già preparato il progetto di legge, ma è anzi già firmato da due mesi il decreto reale per autorizzarne la presentazione alla Camera. Se poi ho ritardato a presentarlo, egli è dietro le istanze di parecchie Università israelitiche, le quali hanno dichiarato di volersi riunire e sottoporre al Ministero parecchie osservazioni intorno ad alcune deliberazioni che debbono formare oggetto di quel progetto. Non più tardi di domani esse

si presenteranno da me per espormi quelle osservazioni, di cui credo si debba tener conto.

Questo è il motivo per cui ho ritardato fino ad ora la presentazione di quel progetto. In verità non so comprendere come da un canto si ricorra al Governo per far sì che sospenda la presentazione del progetto, e dall'altro si facciano pratiche presso il Parlamento, quasi per fare un rimprovero al Governo se viene ritardata questa presentazione.

**SINEO.** Spiegherò subito l'enigma indicato dall'onorevole ministro: egli è che fra gl'israeliti, come fra tutti gli ordini di cittadini, vi è contrarietà d'interessi; vi sono di quelli che esercitano una specie di monopolio e vi sono di quelli che nol vogliono sopportare; ed io credo che coloro che non vogliono sopportare il monopolio abbiano veramente per loro l'appoggio dello Statuto e dei principii che qui siamo d'accordo di proclamare. Stimò pertanto che all'uopo sia urgente il provvedere, poichè è veramente deplorabile che da tanti anni si lasci un certo numero di cittadini in una condizione eccezionale che fa a loro carico ricadere imposte che non sono votate dal Parlamento o da corpi legalmente costituiti, mentre tali imposte sono rese obbligatorie dagli agenti del Governo, non si sa per qual principio, stantechè non esiste legge alcuna a tale riguardo.

Quindi non solo desidero che si presenti un progetto il quale dia luogo a discutere queste questioni, ma esprimo anche il voto onde, finchè non è emanata una legge, non si lasci aperto troppo ampio campo alle ingiustizie.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** L'onorevole deputato Sineo rammenta cose che fu già riconosciuto richiedere l'attenzione del Governo e del Parlamento; accenna ad inconvenienti che sono da tutti lamentati; ma mi pare che, trattandosi soltanto di esaminare le osservazioni che ci vengono sottoposte da quei corpi che sono particolarmente chiamati ad amministrare l'interesse delle corporazioni israelitiche, il ritardo di alcuni giorni non possa essere apposto a colpa al Governo. Se il Ministero avesse abbandonato l'idea di presentare il progetto di legge in discorso, l'onorevole Sineo avrebbe ragione di meravigliarsi di questa condotta del Governo; ma, quando la cosa è limitata ad una breve sospensione per lo scopo anzidetto, credo che l'indugio del Governo sia più che giustificato per la gravità delle questioni cui deve dar luogo il progetto di cui si tratta.

**MOIA.** Io mi dichiaro perfettamente soddisfatto di quello che ha detto il signor ministro dell'interno. Io non avrei ripetuto questo eccitamento, se non avessi conosciuto lo stato in cui si trovano le cose. Dal punto che questo ritardo proviene solamente dacchè il ministro ha voluto illuminarsi interrogando quelli che sono più direttamente interessati in questa materia, io non ho più nulla a dire. Solamente non posso che eccitare il signor ministro a presentare questa legge in tempo, onde possa ancora essere approvata in questa Sessione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio di questa petizione al Ministero.

(La Camera approva.)

**BIANCHERI, relatore.** Colla petizione 5984 Giovannina Demaria, vedova Cena, levatrice in San Benigno, ricorre alla Camera invocando dalla stessa una straordinaria provvidenza, affinchè la comunità di San Benigno si faccia ad assegnare alla petente una pensione vitalizia per i servizi da essa prestati per più di 30 anni come levatrice di quella località.

La Commissione, considerato che non ispetta alla Camera il dare provvidenze della natura di quelle invocate dalla petente; considerato inoltre che in un documento annesso

alla petizione faciente fede dei buoni servizi prestati dalla ricorrente, apparirebbero sottoscritti vari consiglieri comunali, che si troverebbero assai meglio in grado di provvedere di quello che non sia la Camera, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 5903 varie ragguardevoli persone del comune Aix-les-Bains ricorrono alla Camera lagnandosi dei contratti d'affitto dei bagni d'Aix, che furono stipulati col signor Bias, contratti i quali sarebbero affatto favorevoli allo stesso signor Bias ed a detrimento delle finanze, avuto riguardo ed alle sorgenti termali dei bagni ed ai benefici dei medesimi, e specialmente alla tolleranza dei giuochi pubblici, i quali egli è autorizzato a tenere.

I petenti si rivolgono alla Camera affinché essa voglia rivedere quelle stipulazioni d'affitto, allorquando venissero ad essere sottomesse alla sua approvazione; e ricorrono inoltre perchè venga prelevata una somma maggiore di quella a cui deve sottostare il signor Bias sulla tolleranza dei giuochi pubblici ad Aix-les-Bains.

La Commissione, per quanto concerne la prima parte della petizione, vale a dire i contratti d'affitto che furono stipulati col signor Bias, propone di inviare la petizione agli archivi della Camera, affinché possa servire di documento ogniqualvolta si presentino dal Governo progetti di legge che riflettano tal materia.

Per quanto poi concerne la tolleranza dei giuochi, la Commissione è andata ancor più oltre dei voti espressi dai petenti e mi incaricò di proporre l'invio della petizione all'onorevole signor ministro dell'interno coll'espresso parere che le leggi dello Stato vengano imprerabilmente eseguite, e che cessi pure una volta la tolleranza dei giuochi pubblici ad Aix-les-Bains.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Io non mi oppongo a che venga trasmessa al Ministero quella petizione collo scopo che si propone la Commissione; ma io posso assicurare la Camera che, anche senza questa trasmissione, si sono già date le occorrenti disposizioni perchè non si contravvenga, nè al casino della città d'Aix, nè in qualsiasi altro stabilimento, alle disposizioni legislative riflettenti il giuoco.

Quindi io credo che la Camera può essere tranquilla che non verranno violate le leggi del paese.

**DE VIRY.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor relatore.

**BIANCHERI, relatore.** Io sono lieto delle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole signor ministro dell'interno, che cioè egli abbia già prese le disposizioni occorrenti per far cessare uno stato di cose da tanto tempo lamentato.

Dopo queste spiegazioni, per incarico avuto dalla Commissione, ritiro la proposta di rinviare la petizione al signor ministro dell'interno per quanto concerne i giuochi; ma mantengo la proposta dell'invio agli archivi della Camera, per servire di documento quando si discutessero le convenzioni stipulate col signor Bias.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole De Viry.

**DE VIRY.** Je renonce.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

**BIANCHERI, relatore.** Colla petizione 6045 vari individui del comune di Toceno (provincia di Domodossola) ricorrono alla Camera, esponendo che il Consiglio comunale di quel luogo, essendo stato sciolto, si addivenne a nuove elezioni, e che queste furono annullate dall'intendente gene-

rale della divisione di Novara. Chiedono che la Camera, previe le opportune informazioni da assumersi da persone imparziali, voglia far tener buone le dette elezioni, annullando il decreto dell'intendente generale.

La vostra Commissione, ritenuto che, trattandosi di elezioni comunali, la cognizione di tale materia è dalla legge demandata alle autorità amministrative, vi propone di passare all'ordine del giorno.

**VALERIO.** Io, che presentai questa petizione e domandai che fosse riferita d'urgenza, in pari tempo ho pregato il relatore di sospenderne la relazione. Egli me lo promise, ma la promessa, come vede la Camera, non venne adempiuta. (*Ilarità*) Nulladimeno io debbo chiedere nuovamente che venga sospesa la discussione su questa petizione, perchè bramo di trasmettere all'onorevole ministro dell'interno alcuni documenti, persuaso che, dietro siffatta trasmissione, egli darà i provvedimenti necessari onde cessi lo stato lamentevole in cui, per lotte intestine e malevole suggestioni, da lunga pezza sta involto quel paese.

Io porto fiducia che la Camera vorrà accedere a questa mia domanda.

**BIANCHERI, relatore.** È vero quello che il deputato Valerio venne testè esponendo, cioè che io aveva promesso di non riferire per ora questa petizione; ma è pur vero che, dopo la promessa da me fatta, la Commissione essendosi radunata ed avendole io fatto presente il desiderio espresso dall'onorevole Valerio, la medesima ha deliberato che la riferissi, e fu allora mio obbligo di farne rapporto, salvo all'onorevole Valerio di esporre alla Camera quanto testè ha accennato.

Io però non ho difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Valerio che la discussione sopra questa petizione venga rimandata ad altra seduta, tanto più che, se veramente si produrranno altri documenti che possano illuminare la Commissione, e se vi saranno proposte da sottoporre alla Camera, dietro l'esame di questi documenti, la Commissione le farà coscienziosamente come aveva coscienziosamente conchiuso per l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la sospensione sulla petizione 6045.

(È approvata.)

**BENINTENDI, relatore.** Colla petizione 5865 il municipio di Castelnuovo d'Asti chiede che sia dichiarata provinciale la strada che da Crunera conduce a Chieri, e quindi a questa capitale.

La vostra Commissione, considerando che la classificazione delle strade provinciali non è negli attributi del Governo, ma bensì dei Consigli provinciali e divisionali vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 5954 48 proprietari del mandamento di Ciriè, rappresentando alla Camera il triste stato dell'agricoltura, per le ripetute fallanze dei raccolti, domandano che sia messa in discussione la legge sopra il credito fondiario. La vostra Commissione, avuto riguardo all'utilità ed anche alla quasi necessità che si venga in aiuto dell'agricoltura con una istituzione di credito, ve ne propone l'invio al Ministero di finanze.

(La Camera approva.)

Colla petizione 5959 Casazza Francesco Antonio, di Cornegliano d'Alba, vecchio militare degli eserciti francesi, chiede il pagamento della somma di lire due mila duecento, ammon-tare delle ritenzioni dal Governo operate sulla sua pensione prima del 1848.

La vostra Commissione, considerando che la legge con cui tali militari furono ammessi a godere la totalità della loro pensione, non concede loro gli arretrati, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 5965 Face Giovanni Battista, vecchio militare, espone alla Camera di trovarsi nella più assoluta indigenza, e ricorre alla Camera per ottenere un sussidio.

La vostra Commissione, considerando che la Camera non può accordare sussidi, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Vedova dell'intendente Lencisa.)

**BENINTENDI**, relatore. Colla petizione 6019 la signora Giustinetti, vedova del cavaliere Lencisa, già intendente, morto il 22 settembre 1855, espone i lunghi servizi resi dal marito allo Stato nei pubblici impieghi, tra i quali di essere stato per quindici anni intendente a Novi, e poi ad Anney; che quindi posto in aspettativa, fu nel 1850 richiamato in attività, e mandato come commissario alla esposizione di Londra, e poscia applicato come capo di divisione al Ministero del commercio, nella qual carica rimase fino al 1854, anno in cui fu posto in ritiro.

Essa espone trovarsi con una figlia nubile, e con un figlio che non ha potuto ancora trovare una stabile occupazione: di altri due figli che ha, uno essere in America, l'altro in Crimea.

Rappresenta non avere il Ministero creduto di poterle assegnare pensione come vedova di vecchio impiegato, e solo averle dato un sussidio di 250 lire.

Essa si rivolge alla Camera perchè voglia riconoscere, e por riparo alla ingiustizia, alla durezza del Ministero che lascia senza pensione la vedova di un onorato impiegato.

La vostra Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 14 del regio brevetto del 1855, alle vedove dei regi impiegati, morti in ritiro, non compete diritto a pensione, non ostante che trovasse degno di molta commiserazione lo stato della vedova Lencisa, con suo rammarico è tenuta a proporvi l'ordine del giorno.

**DESPINE**. Messieurs, je me crois obligé de combattre les conclusions émises par l'honorable rapporteur de la Commission des pétitions. Indépendamment de l'intérêt tout particulier de la position dans laquelle se trouve la pétitionnaire, qui est la veuve d'un de nos économistes les plus distingués et d'un des plus anciens administrateurs du pays, il y a ici une question de principe, une question d'humanité sur laquelle je crois devoir appeler l'attention de la Chambre.

Vous savez, messieurs, que la loi qui règle les pensions à accorder est le brevet du 21 février 1855. Les articles 14 et 15 de ce brevet ont pourvu, soit pour les veuves, soit pour les enfants des employés qui viennent à décéder. Je vous demande la permission de vous lire ces deux articles pour expliquer sur quoi se fonde, selon moi, la fausse interprétation qui leur a été donnée :

« Art. 14. Ci riserviamo del pari di accordare alle vedove, che giustificheranno non avere mezzi di sussistenza proporzionati alla loro condizione, una parte della pensione di ritiro che sarebbe stata concessa al loro marito, con che però la pensione abbia a cessare, passando la vedova a seconde nozze.

« Tale assegnamento non eccederà il terzo della pensione che spetterebbe al marito, e non ci verrà proposto, se non per

quelle vedove il di cui matrimonio abbia avuto luogo prima che entrasse al servizio, o esso durante, colla permissione d'ora in poi del capo del rispettivo dicastero, qualora abbiasi da tale matrimonio prole vivente; e, questa non esistendo, purchè il matrimonio, come sopra contratto, abbia avuto luogo quindici anni prima della morte del marito.

« Art. 15. I figliuoli orfani degli stessi impiegati morti in attività di servizio, o già provveduti della pensione di riposo, saranno, durante l'età loro minore, ove si trovino in istrettezze, anche favoriti da noi con eguale assegnamento, e con le medesime regole, cessando però la porzione di ciascun d'essi divenuto maggiore.

« Lo stesso favore sarà pure accordato: 1° ai figli dell'impiegato defunto, qualora la loro madre passi ad altre nozze, oppure volontariamente li abbandoni; 2° alla prole orfana del primo letto, qualora la pensione non possa, per le disposizioni del presente regolamento, competere alla matrigna.

« Non convivendo i figli di primo letto colla matrigna, la quale avesse ottenuto la pensione, verrà la medesima divisa tra questa e quelli per giusta metà. »

Comme vous le voyez, messieurs, ces deux articles ont été dictés l'un et l'autre par un pur sentiment d'humanité, et dans le but de doter d'une pension, soit les enfants, soit les veuves des employés qui ont servi l'Etat.

Ce n'est que depuis le mois de novembre de l'année 1854 qu'on a dérogé à ces dispositions. Mais jusqu'à cette époque les veuves des employés pensionnés ont obtenu, comme les veuves des employés morts en activité de service, un tiers de la pension de leur mari, quand elles se sont trouvées dans les conditions prescrites par la loi.

Dans la séance du 18 novembre 1854 du Conseil des ministres, il a été pris une décision portant que les veuves des pensionnés n'ont pas droit à être admises à la pension. Le Conseil des ministres s'est fondé sur ce que l'article 14, dont je viens de vous donner lecture, au lieu de dire *Une partie della pensione stata concessa al loro marito*, a dit *che sarebbe stata concessa*, et sur ce que dans le deuxième alinéa il a encore été dit *Tale assegnamento non eccederà il terzo della pensione che spetterebbe al marito*, et non *che spetta*... Le Conseil des ministres a conclu de ces expressions que les veuves des employés morts en activité de service peuvent seules être admises à la pension, et non les veuves des employés qui sont déjà pensionnés.

Le Conseil a encore voulu déduire de l'article 15 que la loi, en faisant la distinction entre les enfans des employés en activité et des employés pensionnés, a entendu exclure les veuves de ces derniers.

Cependant, messieurs, il suffit de bien considérer l'esprit de la loi pour être intimement convaincu qu'elle a réellement entendu comprendre les veuves des employés pensionnés aussi bien que celles des employés qui sont morts en activité de service.

Certainement la veuve d'un pensionné, qui est d'ordinaire plus âgée que ne l'est la veuve d'un employé encore en activité de service, a plus de besoins. Elle n'a d'ailleurs droit qu'au tiers de la pension, qu'avait le titulaire, et cette pension se réduit ainsi à peu de chose.

En outre, comme le Gouvernement reste toujours arbitre de l'appréciation du plus ou moins de besoins de la veuve qui réclame la pension, il est toujours maître de l'accorder ou de la refuser suivant qu'il le croit convenable.

Ainsi je pense que la mesure telle qu'elle a été résolue par le Conseil des ministres a été mal interprétée, parce qu'alors

elle perdrait entièrement le caractère d'humanité que l'a dictée.

Je crois, messieurs, que nous voulons tous des économies et la répression des abus des pensions; mais avant tout, nous voulons aussi faire triompher la justice et l'humanité. Je dis plus: je suis intimement convaincu que la loi a entendu contempler les veuves des pensionnés aussi bien que les veuves des employés. Ne l'eût-elle pas fait, il serait de la dignité du Gouvernement de nous proposer une loi dans ce sens; mais je ne pense pas que ce soit ici le cas.

C'est donc dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt des malheureuses veuves que presse le plus urgent besoin, dans l'intérêt de la justice que je viens prier la Chambre de vouloir bien ordonner le renvoi de la pétition dont il s'agit au Conseil des ministres et à M. le ministre de l'intérieur, afin qu'ils examinent la question et proposent au Parlement les mesures qu'ils croiront convenables. Elle rendra ainsi hommage aux principes les plus sacrés d'humanité et de justice.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Se la cosa si dovesse definire per un semplice sentimento di umanità, certamente non esiterei a dire che merita favorevole accoglimento la domanda della vedova Lencisa, la quale non si trova in condizione di poter vivere se non le venga assegnata dallo Stato una qualche pensione. Ma la Camera sa meglio di me che in questa parte il Ministero non ha alcun arbitrio, e che deve assolutamente conformarsi a quanto la legge prescrive. Ora, avendo esso sottoposto ad esame la legge testè invocata dall'onorevole Despine, dovette persuadersi che, giusta la lettera e lo spirito di quel sovrano provvedimento, non poteva essere dovuta alcuna pensione alla vedova Lencisa, vedova di un impiegato morto non in attività di servizio, ma dopo che fu posto a riposo.

Due sono, come faceva osservare lo stesso deputato Despine, le considerazioni che hanno indotto il Ministero a così fare; ma prima di tutto debbo avvertire la Camera, che è ben diversa la condizione della vedova di un impiegato che fosse ancora in attività di servizio, da quello della vedova di uno che fosse già stato collocato a riposo.

Quando già venne concessa all'impiegato la pensione di riposo, lo Stato, in certo modo, si è sdebitato verso quell'impiegato dell'obbligazione che aveva, di corrispondergli un trattamento, epperò non è più tenuto a dare un assegna-mento a titolo di pensione a favore della vedova superstite.

Quanto poi alla disposizione della legge, la Camera ha inteso come il regio brevetto del 1835 dica che potrà essere concesso alla vedova il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito. Dunque la legge presuppone necessariamente che il marito non abbia ancora egli stesso esaurito questo favore della legge, cioè che non abbia ancora goduto della pensione di riposo, ossia che sia morto in attività di servizio; poichè, se si trattasse della vedova di colui che fosse già collocato a riposo, certamente la legge non poteva dire che la vedova avesse ragione di domandare il terzo di ciò che avrebbe potuto appartenere al marito.

Ma ciò che meglio spiega, signori, che tale sia realmente lo spirito del regio biglietto del 1835, è il confronto tra gli articoli 14 e 15. Nell'articolo 14 si parla delle vedove, e si dice: « Alla vedova spetterà il terzo di ciò che dovrebbe appartenere al marito a titolo di pensione di riposo; » e nell'articolo successivo, non parlando più delle vedove, ma dei figli, si dice: « I figli degl'impiegati che sono morti in attività di servizio o già collocati a riposo, avranno diritto alla pensione nel modo che è indicato nello stesso articolo 15. »

Or dunque è chiaro, che là dove il regio biglietto ha voluto contemplare la condizione del padre morto tanto in attività di servizio, quanto in riposo, lo ha espressamente dichiarato; invece non si è valso delle stesse espressioni rispetto alle vedove.

È dunque chiaro che, rispetto alle vedove, ha voluto soltanto far cenno di quelle il cui marito fosse morto in attività di servizio. Sarà rigorosa l'interpretazione, sarà dura la conseguenza; ma il Ministero non ha creduto che potesse essere in suo arbitrio di dare un'interpretazione più larga, la quale, d'altra parte, non poteva a meno che produrre un aggravio assai sensibile alle finanze dello Stato.

L'onorevole deputato Despine disse che, prima di questa deliberazione del Consiglio dei ministri, si erano date continuamente pensioni alle vedove anche di quegli impiegati che erano già stati collocati a riposo.

Io non saprei ben dire se, per una più o meno esatta interpretazione, prima del regio biglietto 1835, siansi accordate a vedove d'impiegati collocati a riposo delle pensioni; ma posso asseverare che in vari Ministeri si tenne costantemente fermo il principio che, trattandosi di vedove i cui mariti erano già stati collocati a riposo, non fu mai loro concessa alcuna pensione; e particolarmente so che questa norma fu sempre osservata nel Ministero di grazia e giustizia.

Nè credo che si possa addurre un solo caso di una vedova di un impiegato dell'ordine giudiziario il quale fosse già collocato a riposo a cui siasi concessa una pensione.

Ma, comunque, quando anche si fosse concessa qualche volta una tal pensione, non penso che sarebbe questa una ragione sufficiente per fare che si debba concedere indistintamente a tutte le vedove, se la legge non dà loro questo diritto. Questa deliberazione del Ministero fu dunque fondata sopra più di una ragione.

Se la Camera crede che si debba procedere con norme diverse, se essa ritiene che questa interpretazione non sia conforme allo spirito della legge, che il Ministero debba usare una larghezza maggiore, il Ministero si uniformerà di buon grado alle sue decisioni.

**VALEZIO.** Io aggiungerò poche parole a quanto disse il signor ministro, ed appoggio le conclusioni della Commissione.

L'onorevole Despine ha parlato di umanità; ma spesso, e molto spesso, anzi ogni volta che vengono riferite petizioni, noi abbiamo dovuto, col cuore addolorato, votare l'ordine del giorno sopra petizioni di persone le quali, a nome dell'umanità, invocavano soccorsi che noi non abbiamo potuto, che noi non possiamo, senza snaturare il nostro mandato, concedere loro.

Il relatore che precedette l'onorevole Benintendi riferì sopra una petizione di un vecchio militare, il quale chiedeva un sussidio; e, a nome della Commissione, dovette concludere non potersi fare luogo.

Io stesso, nel riferire le petizioni, parecchie fiate ho dovuto, sebbene con afflitto animo, proporre l'ordine del giorno in identici casi, imperocchè noi non siamo qui per fare la carità; questa la facciamo a casa nostra e col danaro nostro, e non con quello dei contribuenti; ma sediamo in questo recinto per fare leggi e vigilare onde siano rettamente applicate. *(Bene!)* Se noi aprissimo adito altrimenti che per mezzo di una legge a somiglianti domande, le quali hanno per fondamento il bisogno e la carità, noi trascenderemmo il nostro mandato, e ci avvieremmo in una via assai pericolosa.

Io porto opinione che la Camera non vorrà assentire che

alle leggi ora vigenti in fatto di pensioni sia data un'ampli-  
zione; imperocchè il cumulo delle pensioni va siffattamente  
crescendo che diventa un grave pericolo per la cosa pub-  
blica. A parere mio, se vi è legge da fare su questa materia,  
la si deve proporre per limitare le pensioni, e forse per abo-  
lirle. Io penso che non si debba allargare la legge sulle pen-  
sioni, perchè scorgo che il numero delle persone che accor-  
rono a chiedere impieghi va tuttodì aumentando. Io vorrei, a  
questo proposito che il numero degli impiegati fosse notevol-  
mente ridotto, che il loro stipendio venisse aumentato, e le  
pensioni fossero tolte affatto. In tal guisa cesserebbe il ripro-  
vevole andazzo di pressochè tutti i padri di famiglia, che dei  
loro figli vorrebbero farne tanti impiegati, perchè sanno che  
lo Stato se ne occuperà, e darà loro la pensione; locchè,  
mentre assiepa il Governo di una immensa quantità d'instan-  
cabili postulanti, riesce di non lieve scapito alla pubblica  
cosa, all'industria, all'attività dei cittadini ed al carattere di  
indipendenza e di libertà, senza del quale non avremo mai  
un paese veramente libero. Per conseguenza, non guardando  
al caso particolare, in regola generale, vorrei che questo si-  
stema di accordare pensioni, invece di essere allargato, fosse  
ristretto; ed appoggio perciò le conclusioni della Commis-  
sione.

**DESPINE** L'honorable préopinant a dit qu'il ne croyait  
pas que, comme législateur, on dût céder au sentiment d'hu-  
manité que j'ai invoqué relativement à la demande de la veuve  
Lencisa. Je lui ferai observer que je n'ai pas invoqué seule-  
ment le sentiment d'humanité, mais encore le sentiment de  
la justice; et c'est au nom de ce double sentiment que j'ai  
demandé que la loi fût interprétée d'une manière différente.

L'honorable député Valerio s'est appuyé sur les abus des  
pensions, sur la nécessité qu'il y aurait de les réduire et  
même, s'il était possible, de les abolir, en adoptant une  
autre combinaison, comme, par exemple, d'augmenter les  
traitemens, afin de mettre l'employé dans une position con-  
venable, et ne pas l'exposer à l'affreuse perspective de laisser  
dans le besoin sa famille après sa mort.

Cette thèse peut être discutée; je crois cependant qu'il  
n'est pas le cas de la faire actuellement. Nous devons pren-  
dre la loi telle qu'elle est; nous devons tâcher de rendre  
dans la circonstance actuelle la position des veuves d'em-  
ployés la moins mauvaise possible. Je répondrai, d'un autre  
côté, à monsieur le ministre de l'intérieur que les observa-  
tions qu'il a présentées pour exclure les veuves, en disant  
que le Gouvernement s'était déjà libéré en donnant la pen-  
sion au mari, s'appliqueraient tout aussi bien aux enfants  
qu'aux veuves.

Le même raisonnement devrait s'appliquer aux enfants;  
les enfants devraient être également exclus. Comme la loi ne  
l'a pas fait, c'est une preuve que le Gouvernement a eu l'in-  
tention de comprendre les uns aussi bien que les autres.

J'ajouterai encore une dernière observation. Nous avons  
voté une loi sur les pensions des militaires; il en existe une  
sur celles des employés des douanes.

Eh! bien, soit pour les uns, soit pour les autres, les veuves  
des pensionnés jouissent de cet avantage, que je réclame  
pour les veuves des employés civils. Conséquemment, c'est  
encore par esprit d'égalité, de cette égalité qui doit régner  
pour tous les citoyens et pour toutes les classes d'employés,  
que j'insiste pour le renvoi de la pétition au ministre de l'in-  
térieur et au Conseil des ministres.

Monsieur le ministre a bien voulu reconnaître que la loi  
était très-dure, et que dans l'interprétation rigoureuse qu'il  
avait cru devoir lui donner il avait pensé ne pas devoir ac-

cueillir la demande de la veuve Lencisa. Mais, puisqu'il a  
reconnu la dureté de la loi, je pense qu'il ne voudra pas  
s'opposer au renvoi de la pétition, soit à lui, soit au Conseil  
des ministres, et qu'il ne se refusera pas à voir de nouveau  
s'il n'y a pas quelque chose à faire dans cette circonstance.

**MELLANA.** Io desidererei che l'onorevole deputato De-  
spine si spiegasse. O esso domanda l'invio della petizione al  
Consiglio dei ministri perchè, considerata bene la materia  
per metterla in correlazione con altre leggi, si faccia inizia-  
tore di una legge in proposito, ed allora non vi può essere  
niente da opporre alla sua proposta, inquantochè allora ver-  
rebbe la discussione se si debba allargare o restringere; ma  
se esso propone l'invio al Ministero perchè si faccia esso ar-  
bitro di dare una interpretazione diversa da quella che il Mi-  
nistero ha già data, che, cioè, dietro maturo consiglio, esso  
dovette dare, io dico che la cosa non istà, perchè qui o biso-  
gnerebbe mettere il Ministero in contraddizione con se stesso,  
o la Camera si farebbe, senza i necessari documenti, ad in-  
terpretare una legge esistente; e noi non sappiamo quali po-  
trebbero essere le conseguenze di una diversa interpreta-  
zione, come non lo saprebbe neppure l'onorevole deputato  
Despine. Esso in questo caso speciale domanda giustizia; ma  
deve pur ben comprendere che, se giustizia fosse fatta in  
questo caso speciale, nel modo che egli la intende, dovrebbe  
farsi in tutti gli altri casi; ed il Ministero sarebbe obbligato  
ad accogliere tutte le domande identiche per una pensione,  
che ha respinte finora.

Dunque la responsabilità di questa grave conseguenza noi  
non possiamo prenderla su di noi.

Pertanto, se la trasmissione che vuole l'onorevole deputato  
Despine è al Ministero, perchè, se lo stima opportuno, prenda  
l'iniziativa di una legge in proposito, io non gli negherò certo  
il mio appoggio; ma se la trasmissione è nel senso che il Mi-  
nistero, giusta il voto della Camera, rivenga sulla delibera-  
zione già presa, io dico che, allo stato attuale delle cose,  
questa responsabilità non possiamo assumercela.

**DESPINE.** Je réponds à ce que vient de dire l'honorable  
député Mellana.

J'ai demandé le renvoi au Ministère, pour qu'il veuille bien  
prendre de nouveau la question en sérieuse considération.

Certainement, je sais bien que le Ministère l'a déjà exa-  
minée, mais cela ne l'empêche pas de l'examiner encore; et,  
s'il reconnaît que l'interprétation par lui donnée n'est pas la  
véritable, il la modifiera. Il est responsable, il pourra donc  
voir sous sa responsabilité ce qui lui est possible de faire en  
prenant même de nouveau l'avis des conseillers ordinaires  
de la Couronne et des personnes qui peuvent l'éclairer. Si,  
d'après leur avis, il croit devoir interpréter la loi dans un  
sens différent, il le fera; et, loin de se montrer par là in-  
conséquent à sa première détermination, il donnera une  
nouvelle preuve de son désir de rendre bonne justice à tous  
les citoyens.

S'il ne le croit pas, et s'il juge toutefois la question assez  
sérieuse pour mériter la proposition d'une autre loi, il la  
présentera. En conséquence il conserve toute sa liberté d'ac-  
tion.

D'un autre côté, comme j'ai déjà eu l'honneur de le dire,  
le droit que la loi donne n'est ni exclusif ni absolu. Le Gou-  
vernement est toujours juge de l'appliquer quand la veuve se  
trouve dans un besoin qui mérite des égards. Par conséquent  
le Gouvernement n'aura jamais à se trouver entravé dans  
l'application de cette loi, et il ne pourra point en résulter  
des abus dans la concession des pensions.

**RATTAZZI,** ministro dell'interno. Il Ministero non

avrebbe certamente difficoltà di esaminare ancora la presente questione; ma qui non si tratta dell'accertamento di un fatto, ma bensì dell'interpretazione del biglietto regio del 1835; si tratta di una questione di principio, se, cioè, a tenore di quel biglietto regio, le vedove degli impiegati collocati a riposo possano o no essere ammesse a godere di una pensione. Il Ministero, esaminati i termini di quella legge, giudicò che non potesse loro accordarsi; se la Camera crede che debba darsi un'altra interpretazione, il Ministero vi si uniformerà; ma, senza un voto della Camera, il Ministero non potrebbe discostarsi dalla interpretazione che finora stimò dover seguire come la più conforme allo spirito della legge.

Del resto occorre avvertire che realmente, quando la Camera trasmettesse la petizione al Ministero, affinché provveda perchè alla vedova Lencisa sia concessa una pensione, dovrebbero necessariamente tutte le vedove le quali si trovano nelle stesse e medesime condizioni, e la cui domanda fu respinta, essere anch'esse ammesse alla medesima, poichè la stessa ragione di equità e giustizia che s'invoca per la vedova Lencisa militerebbe egualmente per le altre, nè si potrebbe introdurre una differenza fra le une e l'altra; epperò, se la Camera giudica che si debba dare un'interpretazione diversa al biglietto regio del 1835, può mandare la petizione al Ministero in questo senso, ed esso vi si uniformerà; ma se la Camera crede che la interpretazione data dal Ministero sia conforme allo spirito ed alla lettera del decreto regio, certamente non è il caso di mandare in questo senso la petizione al Ministero.

Se poi avvisasse di trasmetterla unicamente affinché il Ministero esamini la cosa per farne argomento di una legge da presentarsi al Parlamento, in questo senso non vi può essere difficoltà a tale trasmissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Revel ha facoltà di parlare.

**DI REVEL.** Io non era presente al momento in cui si riferiva questa petizione; ma da quanto ho udito mi pare che la questione versi sul punto di sapere se le vedove degli impiegati civili abbiano o no ragione ad una pensione nel caso che i loro mariti siano morti quando già godevano la pensione di ritiro.

A parer mio, la questione non vuol essere portata unicamente sulla interpretazione materiale di un articolo di una disposizione la quale non era per se stessa una legge; e parmi conveniente, a costo anche di ripetere quello che altri già abbia potuto dire, di fare presente alla Camera lo stato della legislazione a questo riguardo, perchè essa non ha variato dopo la inaugurazione del Governo rappresentativo.

Gli impiegati della già azienda delle gabelle furono assoggettati alla ritenenza del 2 1/2 per cento con una disposizione di legge che data dal 1824.

Il prodotto di questa ritenuta del 2 1/2 per cento sui loro stipendi veniva posto in serbo in una cassa particolare, e doveva servire per pensioni a quelli di essi che fossero nella impossibilità di continuare nell'impiego, o che avessero già compiuto venticinque anni di servizio.

Le basi della liquidazione della pensione erano determinate. Le vedove avevano ragione alla metà della pensione che competeva ai pensionati; e non si fa distinzione tra la vedova dell'impiegato morto in attività di servizio e quella dell'impiegato morto già pensionato. Si nell'uno che nell'altro caso, il diritto della vedova alla pensione era della metà. Questa disposizione di legge fu estesa eziandio ad altri impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze, cioè a quelli dell'insinuazione e demanio, agli esattori e tesoriери ed agli

impiegati subalterni delle intendenze. Dico subalterni, perchè erano esclusi gli intendenti ed i vice-intendenti, che, considerati in carriere superiori, non erano soggetti a ritenenza.

Quindi tutti quest'impiegati i quali erano soggetti alla ritenenza avevano ragione alla pensione dal momento in cui non potevano più servire, purchè avessero avuto un dato numero d'anni di servizio.

E noti la Camera la disparità che esiste anche a questo riguardo, mentre gli impiegati dipendenti dall'amministrazione delle gabelle non hanno ragione alla pensione se gli anni venticinque di servizio non sono compiuti, a meno che la giubilazione loro segua per infermità contratte in servizio; e invece gli impiegati dipendenti dall'amministrazione delle finanze hanno diritto a questa pensione cinque anni dopo che sono entrati in servizio, e le loro mogli hanno ugualmente ragione alla pensione, purchè siano trascorsi tre o quattro anni di convivenza prima dell'epoca della pensione.

Fino al 1835 non vi era disposizione alcuna che regolasse la pensione degli altri impiegati dell'ordine civile, compresi quelli della magistratura. Allora emanò un brevetto regio, il quale non era però una legge tassativa della quantità delle pensioni che si potessero conferire sì agli impiegati che alle loro vedove; ma il suo principale oggetto era di servire di norma ai ministri nelle proposizioni che loro occorrerebbe di fare per le pensioni degli impiegati degli ordini amministrativi, giudiziari ed altri non contemplati nella legge di ritenenza, esclusi sempre i militari. Questo provvedimento, come dissi, doveva solo servire di guida; e tant'è che allora il Governo s'immaginò che questa disposizione potesse rimanere nascosta agli impiegati; ma non si tosto emanò che ebbe quella più larga pubblicità che fosse possibile di darle, poichè, copiata dagli uni e dagli altri, in breve tempo ogni impiegato seppe d'allora in poi quali erano le norme che si sarebbero seguite a suo riguardo in caso di giubilazione.

Le disposizioni della legge del 1835 sono assai più favorevoli agli impiegati che non siano quelle della legge per cui vengono assoggettati a ritenenza; ma rispetto alle vedove la cosa è molto diversa. Il brevetto del 1835 non riconosce in modo assoluto e costante alla vedova un diritto alla pensione; ma bensì ammette che, quando la vedova, per effetto della morte del marito, si trova in condizione di non poter sostenere la famiglia in un modo decente, si faccia la proposta di una pensione, la quale in ogni caso non deve eccedere il terzo, se non isbaglio, di quello che sarebbe spettato al marito. Di più questa stessa legge provvede nell'analogo caso riguardo ai figli in minor età quando loro manchi la madre.

Finchè gli impiegati di questi ordini civili non furono posti in una condizione pari a quella degli altri ordini dipendenti dal Ministero delle finanze, i quali erano soggetti a ritenenza, capisco che si dovette badare strettamente all'osservanza di queste norme; ma, dacchè gli impiegati di tutti gli ordini furono assoggettati alla ritenenza nella stessa guisa che già lo erano quelli dipendenti dal Ministero delle finanze, io non veggio che vi sia motivo di procedere così strettamente contro le vedove d'impiegati di ordini rispettabilissimi, come sono quelli della magistratura e dell'amministrazione, mentre a favore d'impiegati di altri ordini si mantiene la disposizione della legge che concede alla vedova la metà della pensione che sarebbe spettata al marito.

Io ammetto che i termini del brevetto del 1835, esaminati molto fiscalmente e materialmente, possono indurre a credere che la vedova di un impiegato dell'ordine civile morto pensionato non possa essere proposta per una pensione; ma



io sono d'avviso che le leggi devono essere intese in modo che non nasca un assurdo dalla loro diversa interpretazione. Ora, a mio giudizio, sarebbe assurdo il voler privare la vedova di un impiegato morto giubilato di quella pensione che le sarebbe spettata se fosse morto in attività di servizio.

La base della liquidazione della pensione che può competere alla vedova qual è? È il terzo di quello che sarebbe spettato al marito se fosse giubilato. Voi andate a calcolare la giubilazione dell'impiegato quando è morto in attività di servizio e la quota che spetterebbe alla vedova, e poi, quando è già constatata la quota della pensione che spetta a questo impiegato per essere stato posto a riposo, negate alla vedova quella porzione di pensione che le sarebbe altrimenti toccata!

Io lo dico schietto: non mi pare che questo sia conforme a quei principii di stretta giustizia che si devono sempre seguire quando si tratta di provvedere alla sorte altrui.

In sostanza, non mi pare ragionevole che, mentre tutti gli impiegati dell'ordine civile sono ora soggetti alla ritenenza, le vedove di una parte di essi abbiano ragione a pensione quando i loro mariti sono morti giubilati, e le vedove di un'altra parte di essi non vi abbiano ragioni di sorta.

Se il Ministero per queste, contrariamente all'avviso della Commissione incaricata della liquidazione delle pensioni ed in opposizione a quello del Consiglio di Stato, ha tuttavia stimato che, standosene strettamente ai termini materiali della legge, non potesse proporre una pensione per quelle vedove che non versano nelle condizioni volute dalla legge, cioè che non si trovano avere quella sostanza sufficiente per mantenere sé e la famiglia; se ha giudicato di dover recedere da un principio che era stato costantemente ammesso, e di cui godono ancora talune vedove pensionate prima di quell'epoca, di non volerle più dare per l'avvenire alle altre, allora venga a proporre qualche disposizione di legge. Ma io dico schiettamente che non posso trovare che vi sia, nella continuazione di un sistema di questa natura, quel principio di giustizia che deve sempre dirigere ogni atto del Governo, e che, pretermessa questa circostanza, si riduce in una vera crudeltà a riguardo di un certo numero di vedove che non possono assolutamente campare, non ostante abbiano ragione di essere trattate al pari di tante altre che trovansi in migliori condizioni.

Imperocchè ricordi la Camera che, a norma delle due leggi antiche, non s'indagava punto se la vedova avesse o no dovizie; ma se le accordava la metà della pensione dovuta al marito, sia che questi fosse morto in attività di servizio, sia che fosse morto giubilato.

Invece, dopo la legge del 1835, la ragione per poter essere proposto per una pensione non nasce se non allorché la vedova non si trova in condizioni di poter sostenere sé e la sua famiglia.

Se la vedova di cui si tratta attualmente non si trova in questa condizione, io dico che il Ministero molto opportunamente fece nel non proporla per la pensione; ma, se essa versasse nella condizione di bisogno a cui accenna la legge, io stimerei essere dovere del Ministero di proporla, o quanto meno è obbligo della Camera d'intervenire affinché non si continui in uno stato di cose che è evidentemente contrario ai sani principii di giustizia.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Io veramente non so bene se l'onorevole deputato Di Revel col suo discorso abbia voluto sostenere il principio che la vedova abbia assolutamente diritto ad ottenere una pensione, ovvero che possa solo domandarla quando sia nelle condizioni determinate dal

regio biglietto del 1835. Le lunghe considerazioni che egli fece mi sembrarono però condurre a che dovesse la vedova considerarsi come avente diritto; imperocchè egli disse che, dal momento in cui tutti gli impiegati, senza distinzione tra quelli che appartenevano alle gabelle, alle finanze, oppure alla carriera inferiore delle intendenze, sono sottoposti alla ritenenza, tutti indistintamente, per quanto concerne la pensione, debbono trovarsi nella medesima condizione, massime in quanto che il citato regio biglietto non può essere considerato come una legge, non racchiudendo che alcune norme per determinare in qual modo sarà regolata la proposta per le pensioni. Quindi, essendovi ora la ritenenza per tutti, tutti indistintamente debbono avere la stessa pensione. Mi pare che questa sia stata la prima idea esternata dall'onorevole Di Revel. Il Ministero deve assolutamente respingerla, perchè, sia pur vero che vi è una eguale ritenenza; nulladimeno, perchè il Ministero possa ammettere un individuo a godere della pensione, fa d'uopo che esista una legge la quale gli attribuisca questo diritto.

Ma la legge che venne dianzi invocata essendo circoscritta a certe classi d'impiegati, a quelli delle gabelle, delle finanze e della carriera inferiore delle intendenze, non è in facoltà del Ministero di estendere tale disposizione a tutti indistintamente gli impiegati. Sia pur vero altresì che ora tutti gli impiegati vengano sottoposti alla ritenenza, questa potrà essere una ragione perchè il Parlamento sanzioni una legge la quale attribuisca ad essi un simile diritto; ma, finchè un'analogha disposizione non esiste, certo il Ministero eccederebbe i limiti delle sue attribuzioni quando egli volesse concedere questa pensione.

Del resto io prego l'onorevole deputato Di Revel a dirmi quale sarebbe la norma che il Ministero potrebbe in questa materia seguire, volendo concedere a tutti gli impiegati la pensione che è attribuita dalla legge che egli invoca, agli impiegati delle gabelle; seguirà egli le norme stabilite per gli impiegati delle finanze, ovvero quelle della carriera inferiore delle intendenze?

L'onorevole preopinante medesimo avvertiva come tutte queste disposizioni non vadano nemmeno tra di loro d'accordo nel determinare l'entità della pensione che si deve concedere. Ora, se il Ministero dovesse, rispetto agli altri impiegati per cui non esiste ancora una disposizione legislativa, applicare questo diritto, certamente che si troverebbe imbarazzato.

Del resto è verissimo che il regio brevetto del 1835 contiene solo poche norme; ma, appunto perchè mancava una legge la quale regolasse tutte queste pensioni, si è di comune consenso, colla votazione dei bilanci, riconosciuto che le pensioni debbono essere conformate alle disposizioni contenute in quel regio brevetto; ed il Parlamento ha continuamente sanzionato il principio che le pensioni che si contenevano entro i limiti tracciati in quel brevetto dovevano essere ammesse.

Quando non si volesse partire da quelle norme, mancherebbe assolutamente qualsiasi regola per determinare quale sia la pensione che possa essere concessa agli impiegati.

Del resto l'onorevole deputato Di Revel riconosceva egli stesso che, stando letteralmente alle disposizioni del regio brevetto del 1835, la vedova dell'impiegato morto mentre era già collocato a riposo non può essere ammessa a conseguire la pensione.

Ma egli diceva: è assurdo che non si voglia concedere la pensione alla vedova di un impiegato collocato a riposo, quando si dà alla vedova di un impiegato morto in attività

di servizio. Io potrei anche ammettere per un istante questa assurdità, senza che per nulla si affievolisca il mio argomento, che, cioè, il Ministero non è autorizzato ad accordare una pensione alla moglie di un impiegato in riposo resosi estinto.

L'argomento di assurdità invocato può essere un motivo per riformare la legge; ma certo non potrà essere mai tale da fare sì che si abbia da attribuire un arbitrio al Ministero, quando, invece, esso deve strettamente rispettare la legge.

Ma soggiungo di più che questa assurdità, strettamente parlando, non esiste, poichè, come già accennavo testè, rispondendo all'onorevole deputato Despine, vi è un argomento intrinseco di diversità tra la vedova dell'impiegato che è ancora in attività di servizio e la vedova dell'impiegato che è già a riposo; per l'impiegato ancora in attività, la pensione di riposo non si è ancora esaurita, ed all'incontro quella dell'impiegato a riposo si è già esaurita, mentrèchè se gli è già conceduta.

Vi è ancora un altro motivo, ed è quello d'impedire che gl'impiegati troppo facilmente chiedano di essere collocati a riposo, adducendo motivi per essere dispensati dal servizio; quando l'impiegato sa che, venendo egli a morte, la sua vedova non potrà essere ammessa a godere una pensione, più difficilmente egli domanderà di essere collocato a riposo. Invece, se si concede la stessa facilitazione alla vedova dell'impiegato a riposo come a quella dell'impiegato in attività, l'impiegato domanderà con maggior premura la sua pensione, perchè sarà sempre sicuro che, dopo la sua morte, la sua vedova potrà essere ammessa a goderla.

Io non dico che, a malgrado di queste ragioni, molte non ve ne siano dettate dall'umanità e dalla commiserazione, le quali possano persuadere che lo stesso beneficio si debba anche estendere alla vedova dell'impiegato a riposo; ma ciò non prova che non vi esista una ragione di differenza; e non vi è a maravigliare che nel regio brevetto del 1835, che era diretto a restringere più che si poteva questi diritti alle pensioni alle vedove, si sia voluto introdurre questa distinzione.

Se dunque una distinzione esiste, al Ministero altro non rimane salvochè applicarla.

Ma ho pure soggiunto che, siccome si trattava di un'interpretazione la quale alla Camera forse non potrebbe parere conforme allo spirito ed alla lettera del regio brevetto del 1835, siccome sostanzialmente il giudizio su questo proposito si appartiene alla Camera, perchè essa approva poi nei bilanci le somme a quest'oggetto stanziare, se la Camera crede che in ciò il Ministero siasi attenuto ad un'interpretazione troppo dura secondo lo spirito, se non secondo la lettera del regio brevetto del 1835, il Ministero non avrebbe difficoltà di uniformarsi a questa più benigna interpretazione; ma, se la Camera non giudica di dover dare un voto in questo senso, il Ministero non potrebbe scostarsi dall'applicazione finora da esso fatta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Mellana.

**MELLANA.** Dopo le parole del signor ministro dell'Interno, poco mi rimane a rispondere all'onorevole Di Revel. Tuttavia osserverò anzitutto che la conclusione del suo discorso espresse un'idea per me totalmente nuova. Egli disse che, se il Ministero credeva poter interpretare in modo largo la legge delle pensioni, non era necessario di presentare una legge; se invece la interpretava in modo di accordarne un minor numero, una legge era necessaria. È una teoria nuova che il Ministero debba chiedere il consenso della Camera per fare un risparmio, e non per fare una spesa.

Dal discorso dell'onorevole Di Revel parrebbe quasi che sotto il regime costituzionale si vada molto a rilento nell'accordare pensioni (*Segni negativi del deputato Di Revel*), e che assai più largo fosse l'antico; eppure pochi giorni sono un onorevole deputato che non vedo presente diceva che il Governo costituzionale era una macchina da imposte; e fino ad un certo punto io credeva che avesse ragione, in vista specialmente della categoria delle pensioni, che in questi pochi anni salì rapidamente dai 4 o 5 milioni ai 10.

Eppure dalle parole dell'onorevole Di Revel parrebbe che non si rende ancora sufficiente giustizia.

Ma la ragione speciale per cui si debba dare alle vedove degl'impiegati giubilati la metà della pensione l'onorevole conte la deduceva da che questo si usava un tempo per gli impiegati delle finanze che erano soggetti a ritenenza; questa essendosi estesa a tutti gl'impiegati, ragion voleva che anche questo beneficio si facesse alle vedove di tutti gli altri impiegati. Questo mi pare sia il cardine... (*Segni negativi*)

M'interrompa pure l'onorevole Di Revel, se lo crede.

**DI REVEL.** Non posso in una parola distrurre tutto quello che ha detto; parlerò dopo.

**MELLANA.** Mi pare che ha basato il suo ragionamento su ciò che una volta alle vedove degl'impiegati delle finanze si dava la giubilazione ancorchè il marito fosse morto giubilato, inquantochè si faceva a questi impiegati una ritenenza, e che agli altri a cui non si faceva non si usava questa larghezza; e ne deduceva quindi che, essendosi fatta una ritenenza a tutti gl'impiegati, ragion voleva che quel beneficio fosse pure esteso alle vedove di tutti gl'impiegati.

Ora io dico che la ritenenza fatta a tutti gl'impiegati basa su tutt'altro principio che quello accennato dall'onorevole Di Revel.

Tutti sappiamo che il Parlamento, costretto dalla necessità ad estendere le imposte a tutti i cittadini per principio di giustizia, ha creduto che si dovesse anche mettere una imposta che gravitasse sopra gl'impiegati.

Se questo sia stato bene o mal fatto non è qui il momento di giudicarlo; ma io dico che il movente di quella legge era quello da me detto, e non quello di basare le pensioni, inquantochè, se fosse stato questo, la Camera non avrebbe respinta la legge che in ordine alle pensioni medesime si era presentata.

D'altronde farò osservare all'onorevole Di Revel che la sua argomentazione potrebbe avere tratto dall'epoca che questa ritenenza fu fatta in poi, non mai avere una forza retroattiva; ed esso ricorre a questo argomento in occasione che si tratta di una pensione ad una vedova di un impiegato che, se non erro, fu destituito nel 1840. Quindi vede che questa ritenenza questo impiegato non l'ha subita, come non l'hanno forse sopportata tutti gli altri che chiedono la pensione; e, se stesse l'argomentazione dell'onorevole Di Revel, a mio avviso, si verrebbe a mettere ad eguale trattamento anche le vedove degl'impiegati delle finanze, inquantochè oggi quegli impiegati non hanno una ritenenza speciale, ma eguale a quella di tutti gli altri impiegati.

Per queste ragioni credo che, inconsoci delle conseguenze di questo voto, non potendo noi dare una interpretazione a questa legge, inquantochè questa è puramente riservata al potere esecutivo, dobbiamo per ora astenerci dal pronunciare in proposito; imperocchè, se la Camera, senza alcun documento, venisse ad imporre al ministro un avviso diverso da quello che esso ha ora espresso, credo che uscirebbe dalle sue attribuzioni.

Quindi, lo ripeto, se si tratta di rinviare la petizione, per-

chè il Ministero la esamini, e, dove lo creda, proponga una legge, non vi ho nulla da opporre; ma, se si tratta d'imporre al Ministero un criterio diverso da quello che esso ha dichiarato di avere adottato, io credo che la Camera deve respingere questa proposta.

**DELLA MOTTA.** Mi rincresce di non poter essere pienamente d'accordo co' miei amici politici; ma in questo fatto mi pare che bisogna distinguere la ragione di diritto da quella di convenienza.

Al caso speciale cui si riferisce la petizione, vogliono essere applicate, a parer mio, le ragioni di diritto pretto e rigoroso con quella larghezza che giustizia acconsenta.

Quanto poi alle altre ragioni di convenienza, secondo le quali si fanno osservare gl'inconvenienti che sorgono dall'applicazione di questo diritto, la disarmonia delle diverse leggi che regolano le pensioni nei diversi dicasteri, la difformità che ne nasce nella posizione dei diversi impiegati che prendono la giubilazione, alcuni dei quali subirono le ritenenze sugli stipendi mentre erano in servizio, ed altri no, alcuni le patirono per poco tempo ed altri per lunga carriera. Tutte queste considerazioni, dico, possono essere motivi per determinare la formazione di una nuova legge; ma non credo servano alla questione attuale.

Io, per me, confesso che, senza conoscere ancora le spiegazioni amplissime che l'onorevole Di Revel ha date circa il brevetto citato dall'onorevole Despine, alla semplice sua lettura mi avvidi che questo non era veramente una legge che desse un diritto a tutte le persone che fossero in una data posizione di chiedere la pensione. Quella era una legge di paternità, degna del governo paterno di Carlo Alberto, il quale diceva: in dati casi provvederò in tale e tal modo. Ma come diceva di provvedere? Provvederò, diceva, con regole affatto diverse da tutte quelle che regolano le altre pensioni, sia per la loro quantità che per le condizioni e pel modo di accordarle.

Il brevetto non dice: quando la vedova si troverà in tale e tal caso, avrà diritto a tale pensione; ma dice: quando conterà de' suoi bisogni; e queste parole significano che non c'è diritto alla pensione, che accordasi semplicemente un sussidio; per quanto vestire possa forma, nome e fissità di pensione, ciò non include che chi vi aspira in definitiva non ha diritto a percepire altro che quello che il Governo crede bene di accordare. Infatti, quando esiste un diritto vero e legale alla pensione a favore della vedova od altri, il Ministero non ha da fare ricerca se il petente, cioè, qui, se la vedova od i figli siano ricchi o non lo siano.

Credo adunque che nel caso speciale, ponendo poco fondata la ragione precisa del diritto, il Ministero, dovendo applicare la legge colle norme direttive stabilite dal regio brevetto ed avendo già concluso altre volte in questo senso, difficilmente muterà le già prese determinazioni; e per tal rispetto il rinvio della petizione al Ministero sarebbe poco utile. Ciò però non toglie a me di esprimere il desiderio che, se nel caso attuale si presentassero circostanze speciali che rendessero molto urgenti i bisogni di quella vedova, il Ministero possa trovare qualche mezzo per venire in suo soccorso con qualche sussidio. Quanto al punto di diritto, se la vedova crede di poterlo sostenere, le resterà sempre il ricorso ai tribunali.

Trovo poi molto concludente il discorso dell'onorevole mio amico circa la convenienza di riformare tutte le leggi delle pensioni, mettendole in armonia fra loro. È un grande sconcio che nello Stato vi siano pensionati dopo cinque anni di servizio, altri dopo dieci, altri dopo venti e più; e così l'as-

segnarsi pensione alle vedove di certi ordini d'impiegati, negandola alle vedove di altri ordini d'impiegati. Credo che, nel caso che si facesse una regolare e generale riforma delle leggi sulle pensioni, converrebbe, e si dovrebbe anche introdurre qualche articolo transitorio, per provvedere alla differenza tra i pensionati che subirono la ritenenza e quelli che non la subirono, o la subirono da pochi anni. A mio parere, non c'è dubbio che, quando ad un impiegato fu fatta una ritenenza, esso ha acquistato un diritto alla pensione. Lo Stato non gli fa più un favore; ma fa l'ufficio di una compagnia che gli assicura una pensione, e gliela assicura sui danari che egli ed i suoi colleghi hanno lasciato sul loro stipendio. Il diritto alla pensione è come un diritto di proprietà e di rivendicazione in tal caso. Per contro, quando non vi fu ritenenza, è certo che lo Stato, accordando una pensione, fa un favore il quale può essere dovuto, se è promesso da una legge; e può essere accordato a titolo di semplice sussidio, se non è promesso da una legge; ma lo è sempre a titolo ben diverso che non sia quello di chi ne fece il fondo colle ritenenze.

Io dunque, concludendo, dirò che, se il ministro accetta l'invio di questa petizione per vedere se sia il caso di accordare qualche sussidio a questa vedova, volentieri mi accosterò a questa proposta; in qualunque caso poi io proporrei l'invio della petizione al Ministero, perchè gli valga d'invito a presentare un progetto di legge il quale abbia in vista: 1° di moderare la concessione delle pensioni nell'interesse dello Stato, perchè è immensa la piaga delle pensioni, non tanto per la misura e tassa delle pensioni singole, quanto per la loro quantità e facilità di pretenderle e di ottenerle anche in età buona, capace di ulteriori servizi e dopo brevi carriere; 2° di metterle in armonia rispetto alle diverse categorie di impiegati dello Stato; 3° di provvedere anche con qualche articolo transitorio alla circostanza della diversità di condizione in cui si trovano ora gl'impiegati che subirono una ritenenza sui loro stipendi e quelli che non la subirono; perchè, ripeto, i primi hanno pozione diritto alla pensione, avendo in certo modo anticipato il danaro per godere poi di questa pensione.

Io quindi appoggio in questo senso l'invio al Ministero della petizione per quanto può valere a raccomandare la petente per un sussidio, se il Ministero crederà che sia del caso; l'appoggio poi nel senso di un voto al Ministero, perchè formoli una legge sulle pensioni.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Farò semplicemente osservare all'onorevole Della Motta, per quanto concerne l'invio della petizione al Ministero, perchè si dia un sussidio alla petente, che immediatamente dopo la morte del signor Lencisa, cioè in settembre, si diede alla vedova un sussidio di 250 lire; quindi, nel mese di dicembre, ne ottenne un altro di 400 lire. La Camera sa meglio di me che i fondi lasciati a disposizione del Ministero per sussidi, non sono molto larghi. Epperò non so se vi saranno ancora somme sufficienti per potergliene accordare altri; ma posso assicurare la Camera che quelle concesse al Governo per sussidi vengono erogate a soccorrere precisamente queste vedove, le quali si trovano, lo confesso, nella più dolorosa condizione, appunto perchè non possono essere ammesse a godere della pensione.

Quindi, quando venga la petizione trasmessa al Ministero in questo senso, posso assicurare la Camera che non mancherà di provvedere al riguardo, e mi varrò di tutti quei mezzi che il Parlamento lascia a disposizione del Governo per questi casi speciali.

**DI REVEL.** Io non mi farò a ragionare sulla persona che diede motivo a questa discussione; io ignoro la sua condizione. Non parlo di persone ma di principii. E qui mi sia lecito di dire che all'onorevole Mellana, pel desiderio che ha di trovare l'oratore, a cui risponde, in contraddizione, sfugge talvolta quanto questi ha detto, ed allora rimane egli in contraddizione con se stesso. (*ilarità*)

Io non ho detto che le vedove degli impiegati civili giubilabili, a termini del brevetto del 1833, dovessero avere la pensione, perchè i loro mariti fossero soggetti alla ritenenza; ho spiegato come vi fossero varie leggi che regolavano le pensioni; come ve ne fossero alcune le quali determinavano che gli impiegati dovessero essere soggetti a ritenenza, che concedevano pensioni agli impiegati ed alle loro vedove che fossero divenute tali sia quando il loro marito era già giubilato, sia quando era ancora in attività di servizio. Ho detto che l'essersi generalizzato il sistema delle ritenenze, parevami dover più facilmente indurre il Governo a non rivenire sul sistema era che in osservanza da 20 e più anni, giacchè dal 1835 a venire al 1855 la questione che ora si sollevò, non fu mai agitata. Le vedove degli impiegati dell'ordine civile, non soggetti a ritenenza, ricevevano una quota di pensione quando si trovavano nelle condizioni volute dalla legge, ma la percepivano sia che il loro marito fosse deceduto in attività di servizio, sia che fosse morto giubilato. Io affermai che la circostanza del pareggiamento, quanto alla ritenenza, di tutti gli impiegati doveva avere influenza, onde non si venisse, per mezzo di interpretazioni, a mutare un sistema che io reputava equamente introdotto. Soggiunsi che l'opinione del Ministero era assai rispettabile, ma che si trovava diametralmente in contraddizione con quei consultori della Corona, ai quali esso è solito a ricorrere quando si tratta di interpretare le leggi. Dissi da ultimo che la Commissione liquidatrice delle pensioni ed il Consiglio di Stato erano stati d'avviso che non si dovesse negare la pensione a queste vedove.

Io ammetto che il brevetto del 1833 non può conferire alle vedove un diritto esperibile avanti i tribunali, e neppure agli impiegati che erano giubilabili in forza delle disposizioni emanate nel 1821, 1822, 1824, 1828; affermo cioè, che, giusta l'antico ordinamento non vi era, riguardo a questi impiegati, diritto esperibile avanti i tribunali per ottenere la pensione. Quanto a quelli soggetti a ritenenza, era determinata la quota delle loro pensioni, e quella spettante alle vedove era egualmente determinata, a termini del brevetto del 1833. Le norme della giubilazione degli impiegati erano pure segnate e si applicavano in genere nella liquidazione; le norme per le pensioni a darsi alle vedove non vi erano che nel senso di dire, che in ogni caso non potrebbe eccedere il terzo di quella a darsi al marito.

Da ciò ne conseguita che per questa locuzione che io ho ragione di ritenere più impropria che sostanziale, si è cambiato un sistema per seguirne un altro che è assolutamente contrario ad ogni principio di giustizia.

Io non ho parlato di legge a farsi, ho parlato di applicazione di legge fatta; ho detto che l'interpretazione che io ho messo avanti è stata eseguita durante vent'anni, e non è stata cambiata che per disposizioni attuali del Ministero contrariamente ai voti espressi da quei corpi che il Ministero suole consultare, ed il cui parere segue forse quando gli conviene, ed omette quando sono contrari ai suoi desiderii.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Io non voglio assolutamente contraddire l'onorevole deputato Di Revel, sul punto che dall'anno 1833 al 1849 si siano sempre corrisposte queste pensioni.

Egli è sicuramente più di me in grado di poter accertare questo fatto, ma io posso assicurarvi che al Ministero di grazia e giustizia venni accertato che non si era mai assegnata alla vedova di un impiegato collocato a riposo pensione alcuna, appunto perchè si considerava che il brevetto del 1833 non si estendesse ad un tal caso.

Poscia essendo venuto a mia notizia che in altri Ministeri si concedeva talvolta qualche pensione a queste vedove, fui io stesso che provocai su questo punto una deliberazione del Consiglio dei ministri, parendomi inconveniente che pelle vedove degli impiegati appartenenti ad un Ministero si osservasse una norma, e quanto agli altri una norma diversa; e si fu allora che, sottoposta la cosa al Consiglio dei ministri, il medesimo credette che non fosse in facoltà sua di concedere questa pensione, perchè vi ostava evidentemente la lettera del brevetto del 1833.

Spiacque, assicuro l'onorevole Di Revel, di dover prendere questa deliberazione, ma parve che non si potesse fare altrimenti, e nemmeno usare una interpretazione larga, a fronte delle gravissime passività che pesano sul bilancio dello Stato.

Queste furono le considerazioni che hanno mosso il Consiglio dei ministri. Per quanto poi riguarda il Ministero di grazia e giustizia, posso assicurare l'onorevole deputato Di Revel, che non si è mai concessa una pensione di questo genere, perchè si riteneva sempre ostarvi la legge.

**DI REVEL.** Può darsi che nel Ministero di grazia e giustizia non sia occorso il caso di accordare di queste pensioni; perchè ritenga la Camera che non tutte le vedove d'impiegati si trovano nelle volute condizioni per aver ragione alla pensione. Dunque non varrebbe il dire: non se ne è dato; mentre si potrebbe rispondere che forse non accadde che nessuno si trovasse in quel determinato caso.

Ma il fatto è (poichè mi sono trovato io ancora nel caso di dover proporre pensioni di questa natura) che nel dicastero delle finanze dove vi erano ed impiegati soggetti a ritenenza, ed impiegati non soggetti a ritenenza, questa questione non ha mai fatto oggetto di dubbio.

Signori! Io dirò coll'onorevole mio amico Della Motta: non è talvolta la quota delle pensioni che faccia onere, ma è il loro numero; ed a questo riguardo io prego l'onorevole deputato Mellana di fare i confronti tra le pensioni che si davano anticamente, e quelle che si concedono ora. Durante il tempo in cui io ebbi l'amministrazione delle finanze, non ho mai ammesso che un impiegato venisse a dirmi: « giubilatemi, perchè ho tanti anni di servizio. » E mi ricordo appunto di avere ricusato la pensione di riposo ad un banchiere di sali e tabacchi di Genova che contava poco meno di 78 anni di età, dicendogli: « voi non avete incomodi, siete bene in salute, avete un impiego in cui potete continuare; proseguite: quando avrete l'impossibilità fisica di adempiere alle vostre funzioni, allora vi proporrò per la pensione. »

Se si fosse ognora proceduto con questo sistema, sicuramente non vi sarebbe un ammasso di pensioni così grave.

Ma, per tornare alla questione che ci occupa, non si tratta di dire se vi sia un diritto esperibile avanti ai tribunali; questa è una apprezzazione che deve fare il Governo. Ora io dico che, a fronte degli impiegati dell'ordine militare, a fronte degli impiegati retti dalle antiche leggi sulle ritenenze, la condizione degli impiegati, la cui pensione è regolata dal brevetto del 1833, è assolutamente ingiusta. Non domando altro, se non che siano ammessi a una quota di pensione, a norma di quel brevetto, anche le vedove d'impiegati giubilati che si trovano in quella condizione miserabile di fortuna

che la legge richiede, perchè possano godere di questo vantaggio, e in questo stimo di aver consenziente la Camera e tutto il paese.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha proposto l'ordine del giorno su questa petizione...

**DELLA MOTTA.** Domando la parola.

Io aveva proposto il rinvio con quel voto...

**PRESIDENTE.** Sì, ma l'ordine del giorno ha la priorità.

**DELLA MOTTA.** Allora mi si permetta di dire due parole per spiegare la mia proposta.

Le osservazioni dell'onorevole Di Revel potrebbero avere un esplicito legale con un articolo di legge transitorio che provvedesse subito a queste vedove, la cui condizione rimane dubbia, perchè certamente ora non si potrebbe su due piedi interpretare il senso di una legge che veramente non era fatta per determinare con precisione il punto, e lo lasciava all'arbitrio o alla benevola e ragionevole estimazione del sovrano nei casi singoli. Meno ancora noi potremmo qui calcolare l'effetto di una disposizione generale nè si potrebbe ammettere una vedova alla pensione senza pure concederla a quelle altre che si trovassero in identiche circostanze.

E siccome ben può provvedersi, anche volendo, con due atti distinti, io proporrei che il signor ministro presentasse presto una legge transitoria per autentica interpretazione o spiegazione del brevetto del 1835, onde provvedere alle circostanze del momento, salvo poi a regolare in seguito tutte le pensioni in modo uniforme con una legge generale.

**VALERIO.** Io invece invoco una legge la quale riesamini tutto il sistema delle pensioni cominciando dalle militari, e lo riformi radicalmente. Se si pone mente al numero degli impiegati in correlazione collo stato delle finanze, io credo che, ben lungi di allargare queste pensioni, il paese nello stato in cui si trova penserà a diminuirle.

Io invoco adunque dalla Camera un voto in questa circostanza, il quale dica ai signori ministri: restringetevi nel dare pensioni, non allargatene il campo, perchè la condizione in cui si trova il paese, impone la più stretta, la più severa economia in tutto, ma specialmente su questo terreno, sul quale si sono già fatte troppe concessioni.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Io non posso a meno che protestare contro le osservazioni dell'onorevole deputato Valerio, dalle quali apparirebbe quasi che si profundano i danari dello Stato in pensioni...

**VALERIO.** Sì, sì!

**RATTAZZI, ministro dell'interno...** sicuramente, quando si tratta di impiegati che, in forza della legge, hanno diritto ad una pensione...

**VALERIO.** Io domando la riforma della legge...

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Scusi. Certamente, ad essi si deve concedere, perchè il Ministero, anche volendolo, non potrebbe togliere loro questo diritto. Ma in ora è egli il caso o no di decidere se debbasi o no rivedere immediatamente questa legge che attribuisce questi diritti? Mi sembra che la Camera deve seriamente considerare se sia questo il momento opportuno di mettere questa discussione all'ordine del giorno.

Se la Camera stima di mandare la petizione al Ministero affinché esamini se sia o no il caso di proporre, sull'argomento delle pensioni alle vedove, un provvedimento al Parlamento, la cosa è semplice. Il Ministero non ha difficoltà a darvi il suo consenso; ma se sia d'ora la Camera vuol già deliberare che si debbano rivedere indistintamente tutte le leggi sulle pensioni, io reputo che forse sarebbe questa una deliberazione non abbastanza maturata.

Perciò prego la Camera di lasciare in disparte per ora ogni altra discussione, e di restringersi all'oggetto della petizione che cade in discussione, e se essa crede di mandarla al Ministero perchè presenti un articolo di legge, io, come dissi, non ho nessuna difficoltà di accettare l'invio.

**VALERIO.** Il signor ministro non ha capito bene il valore delle mie parole. Io ho invocata una legge riformatrice di tutte le pensioni. Io non mi sono accinto ad indagare se i ministri siano troppo larghi dispensatori di pensioni. Io penso, e credo che lo sono stati, e potrei citare dei casi in cui hanno concesse pensioni a consiglieri di Stato che erano ancora in età atta al disbrigo degli affari a questo Consiglio affidati.

Consiglieri di Stato sono stati giubilati, ed hanno pensioni che eccedono 5000 lire. E certamente pel lavoro che si fa nel Consiglio di Stato, quegli onorevoli personaggi potevano ancora per lunghi anni esercitare quella scienza amministrativa che avevano acquistata nel servizio dello Stato. Ma questa non è la questione che io voglio trattare.

Io aveva invocata una riforma generale delle leggi sulle pensioni di tutto lo Stato, cominciando da quella dei militari, venendo sino a quelle dei maestri di scuola, perchè tra esse vi ha ora una tale disparità, che costituisce una solenne ingiustizia. Le mogli dei professori, per esempio, non hanno mai la pensione; ed invece, le mogli di un'altra categoria di impiegati sono pensionate anche quando sono rimaste vedove di un pensionato.

Queste sono disparità che, in un Governo il quale deve avere per suo emblema la giustizia e l'eguaglianza, non possono sussistere.

Io, invocando quindi la cessazione di questi fatti, non posso ammettere che questa petizione venga rimandata al Ministero, perchè questo potrebbe essere interpretato come un invito ad esso a largheggiare nella distribuzione delle pensioni; il che certamente non può, nelle presenti circostanze, essere desiderato dal paese, e ripropongo perciò l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti primieramente la proposta del deputato Valerio, che sarebbe per l'ordine del giorno sulla petizione 6019.

(La Camera approva l'ordine del giorno.)

**TEGAS, relatore.** Petizione 6004. Il Consiglio comunale di Vernate, additate le difficoltà inerenti alla esecuzione delle disposizioni contenute in alcune disposizioni del provvisorio Codice di procedura civile, e specialmente dell'articolo 1001, il quale statuisce che le citazioni non possano farsi nei giorni festivi, salvo in forza di permissione, che in caso di urgenza sarà accordata dal presidente del tribunale, od anche dal giudice di mandamento del luogo dove l'atto deve essere fatto; esposti gli inconvenienti che da tale disposizione derivano, massime nei paesi di montagna, se si considera che l'articolo 5 della legge 9 aprile 1835 rende obbligatoria la residenza dell'uscieri nel capoluogo di mandamento, senza facoltà di allontanarsene, chiede le opportune modificazioni di tale articolo del Codice di procedura.

La Commissione, credendo fondata l'osservazione che si fa intorno agli inconvenienti derivanti da tale prescrizione di legge, ed opinando che si debbano togliere di mezzo tutti gli ostacoli non razionali che le leggi frappongono al libero e più celere esercizio dei diritti privati e delle azioni giudiziali, conchiude per l'invio di tale petizione al signor ministro di grazia e giustizia, affinché possa venir presa nella meritata considerazione per quelle correzioni che sono generalmente desiderate; e in questo recito in una recente discussione, e

fuori di questo recinto, dalla stampa e dagli uomini pratici di tali materie vennero concordemente invocate; ed affinché dalla revisione, che si debbe fare nella Sessione del 1860 del Codice provvisorio, si possa sperare una serie di disposizioni, che producano nell'ordine dei giudizi la maggiore possibile semplicità e speditezza di forme che l'interesse generale dei giudicabili esige.

(La Camera approva.)

Con petizione 6007 Ghiotti Francesco, di Chieri, allega che per ordine dell'ufficio di questura di Torino, senza legittima causa, fu fatta chiudere una bettola esercita dalla famiglia Paysia, eccita la Camera a far procedere ad un'inchiesta in proposito, e provvedere quindi che vengano da chi di ragione compensati alla detta famiglia i danni sofferti.

Essendo concepita questa petizione in termini affatto generici, nè potendo essere nelle attribuzioni del Parlamento il procedere ad inchiesta su fatti particolari, nè il giudicare intorno a ragioni di rimborsi d'indennità, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Con petizione 6026 il cavaliere Cattaneo Giovanni, dimovente in Voghera, già ispettore forestale, chiede un aumento della sua pensione di riposo e il conseguimento degli arretrati dal 1821 sino all'epoca dell'esecuzione del regio decreto 14 ottobre 1848.

Questa petizione essendo conforme al n° 2282, sulla quale passò la Camera all'ordine del giorno, la Commissione non può che proporvi di adottare la stessa conclusione.

(La Camera approva.)

Con petizione 6011 96 abitanti di San Benigno Canavese enumerano molti fatti a carico di quell'amministrazione comunale, e chiedono un'inchiesta in proposito.

La data della petizione è del 4 gennaio 1856. Ora ad alcuni

membri della Commissione constando che dopo quell'epoca dal signor ministro dell'interno si sarebbe provocato un decreto reale che pronunziò lo scioglimento di quel Consiglio comunale; constando inoltre che in seguito alle elezioni generali sarebbero stati confermati gli stessi consiglieri, la Commissione, senza voler conoscere il fondo di tali controversie, parendo che con tale scioglimento si sia dato il più legittimo sfogo ai reclami che si potevano fare, allo stato delle cose la Commissione non ha che proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Con petizione 6041, stampata e distribuita a tutti gli onorevoli membri della Camera, i signori marchese Birago Carlo Emanuele, direttore del giornale *L'Armoria*, Margotti Giacomo sacerdote, Emanuelli Carlo Davide sacerdote, e Reta Luca Giovanni, presentano considerazioni in favore della libertà d'insegnamento.

Essendo stata fatta presentazione di due leggi sulla pubblica istruzione, che sono ora soggetto dell'esame di Commissione nominata dagli uffizi, la Commissione vi propone d'inviarla, secondo i precedenti della Camera, alla Commissione incaricata di tali progetti di legge.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre relazioni in pronto, sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì:*

- 1° Relazione di petizioni;
- 2° Discussione del progetto di legge in via provvisoria sull'imposta sulle patenti.